



PROVINCIA DI MATERA
AREA III

284 11 FEB. 2020

Prot.n....
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 262 del 11 FEB. 2020

Numero progressivo di settore 15 del 7 FEB. 2020

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13
Marzo 2013, n.59.
CASEIFICIO MARGHERITA Srl - Via Polibio - nel Comune di Policoro.

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Marilena Vizzello

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco Malvasi

Il Dirigente

Dott. Enrico DE CAPUA

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che la Ditta Caseificio Margherita Srl, Codice Fiscale 01344540776, ha presentato in data 16/07/2019 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque reflue provenienti dal caseificio suddetto recapitati in pubblica fognatura con recapito finale nel depuratore comunale sito in Loc. San Giusto e per le emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti, sito in località Via Polibio, nel Comune di Policoro;

- il SUAP del Comune di Policoro ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2018 prot.n. 12351;

Visto il parere favorevole dell'Egrid prot.n.53 del 10/01/2020;

Vista la relazione tecnica inerente le emissioni scarsamente rilevanti individuata alla lettera y) del comma 1 dell'art.272 del D.Lgs.n.152/2006, la cui produzione massima giornaliera non supera mai i 350 Kg/giorno;

Preso atto che :

- l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";
- l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la D.G.R. n.689 del 22/6/2016 di Approvazione delle linee guida regionali in materia di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.2000,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio

DETERMINA

- 1) Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.P.R. DEL 13 Maggio 2013 n.59, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Caseificio Margherita Srl, sito in Via Polibio nel Comune di Policoro, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del provvedimento finale rilasciato da parte del SUAP.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi;
 - emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti;
- 3) Di Dare espressamente atto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - autorizzazione agli scarichi recapitati in pubblica fognatura rilasciato nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni così come elencate nel parere rilasciato dall'Egrid;
 - attenersi a tutto quanto prescritto in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.lgs.n.152/2006, D.lgs.n.22/97, D.lgs.n.258/2000 L.R. 3 del 17/01/1994);

- rispettare i limiti previsti della Tab. n.3 dell'allegato n.5 della parte Terza del D.Lgs.n.152/2006;
- rendere accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 , del D.Lgs.n.152/2006;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano Spa di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;
- inviare alla Provincia di Matera ufficio Ambiente e all'Egrib, con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab.n.3 allegato5 del D.Lgs.n.152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente e all'Egrib;

La mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa

Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata alla Ditta dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

- emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti individuata alla lettera y) del comma 1 dell'art.272 del D.Lgs.n.152/2006, la cui produzione massima giornaliera non supera mai i 350 Kg/giorno.

4) La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

5) Di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Tricarico, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

6) La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza,

7) La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza,

8) Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,

9) Qualora la ditta intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;

10) di dare inoltre atto che la presente determinazione, deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il Dirigente
Dott. Enrico De Capua



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 11 FEB. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

11 FEB. 2020

Matera li, _____

L'incaricato

Aerlo

Visto: Il Segretario Generale